

A cura di Leonardo Zanetti

Corte costituzionale

(doi: 10.7390/83094)

Aedon (ISSN 1127-1345)

Fascicolo 1, gennaio-aprile 2016

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it/>



Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di [Leonardo Zanetti](#)

[Sentenza 13-29 gennaio 2016, n. 11](#)

Sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, le disposizioni legislative regionali (della Campania) che consentono il recupero dei sottotetti anche in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici. Infatti la tutela del paesaggio costituisce un ambito oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato, e l'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sancisce la prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti di regolazione del territorio.

[Sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22](#)

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, per presunta violazione dell'articolo 9 della Costituzione, dell'articolo 142, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui prevede una deroga al regime di autorizzazione paesaggistica valevole anche per le aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio Unesco. Infatti nell'ordinamento giuridico italiano i siti Unesco non godono di una tutela a sé stante, ma, anche a causa della loro notevole diversità tipologica, beneficiano delle forme di protezione differenziate apprestate ai beni culturali e paesaggistici, secondo le loro specifiche caratteristiche.

[Sentenza 11 gennaio - 23 marzo 2016, n. 56](#)

È costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza, l'articolo 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui per gli interventi non autorizzati sui beni paesaggistici prevede un trattamento sanzionatorio penale più severo nei casi di vincolo provvedimentale rispetto ai casi di vincolo legale.